LE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI

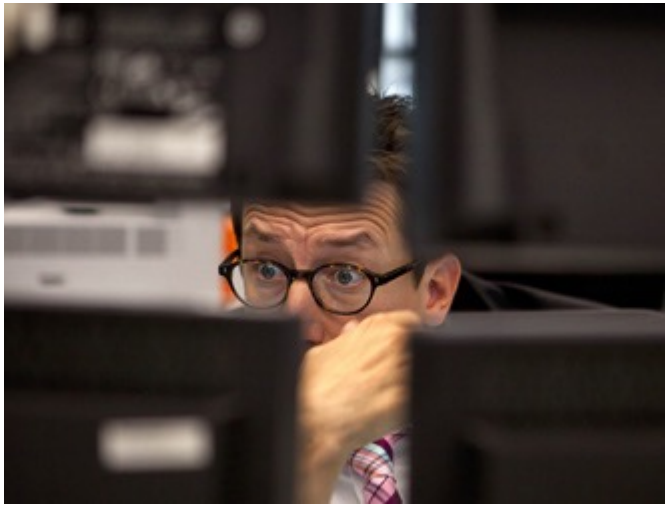

Claudio D'Auria

MODERARI

18 marzo 2025

La Normativa Centrale Rischi: Circolare n. 139 di Banca d'Italia

FONTI NORMATIVE

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla **delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994** e dalla **Circolare n. 139** di Banca d'Italia dell' 11 febbraio 1991 (21° Aggiornamento del 12 febbraio 2025)

La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del TUB, i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'Albo ex art. 106 del T.U.B.

OBIETTIVI DELLA CENTRALE RISCHI (1/3)

La Centrale dei rischi è un **sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia**

Attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela e per l'analisi e la gestione del rischio di credito

L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e ad accrescere la stabilità del sistema creditizio

OBIETTIVI DELLA CENTRALE RISCHI (2/3)

Gli intermediari partecipanti **comunicano alla Banca d'Italia informazioni sulla loro clientela** e ricevono, con la medesima periodicità con cui sono raccolte, **informazioni sulla posizione debitoria verso il sistema creditizio dei nominativi segnalati e dei soggetti a questi collegati**

Gli intermediari possono:

- **interrogare la Centrale dei rischi** per chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito
- utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela

OBIETTIVI DELLA CENTRALE RISCHI (3/3)

Le informazioni della Centrale dei rischi non hanno natura «certificativa» → Esse definiscono una situazione di indebitamento dei soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con la loro effettiva posizione

È prevista infatti l'esclusione della partecipazione di alcune tipologie di intermediari e sono fissate soglie minime di censimento al di sotto delle quali gli intermediari partecipanti non devono segnalare

NATURA RISERVATA DEI DATI

- I dati personali della Centrale dei rischi **hanno carattere riservato** → gli intermediari partecipanti osservano l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'amministrazione dei rischi

- In base alle disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" **gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi** in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B.

  L'art. 24, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati personali consente infatti ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento "è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria"

- Anche la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati, per "finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari" e di "tutela della loro stabilità" e per le altre finalità istituzionali compatibili con gli scopi della Centrale dei rischi

INTERMEDIARI PARTECIPANTI

La partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi è **obbligatoria** per:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del TUB
b) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo TUB, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma
c) le società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999
d) Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
e) La Cassa DD.PP.
f) Gli acquirenti di crediti in sofferenza, ci cui all'art. 114.1, c. 1, TUB

Gli intermediari finanziari possono essere esonerati se la quota dei finanziamenti (per cassa e per firma) segnalabili è pari al 20% dei finanziamenti totali concessi

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

- Gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi sono iscritti nelle anagrafi elettroniche della Centrale dei rischi con i dati relativi alla **denominazione**, alla **forma giuridica**, all'**indirizzo** e alla **sede legale**

  È inoltre indicato il **codice ABI** degli intermediari bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell'Albo ex art. 106 del TUB; tali codici devono essere utilizzati per lo scambio di informazioni con la Centrale dei rischi

- I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti dalla Centrale dei rischi in un archivio anagrafico e identificati in modo univoco mediante un **codice censito** che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni ad essi concernenti.

RILEVAZIONE MENSILE DEI RISCHI E DELLO STATUS DELLA CLIENTELA (1/2)

- Ogni intermediario è tenuto a comunicare **mensilmente** la posizione di rischio di ciascun cliente in essere **l'ultimo giorno del mese**. Le segnalazioni devono pervenire alla Centrale dei rischi entro il **25°** giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione

- La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato → in particolare rileva il **passaggio dei crediti a sofferenza**
  Gli intermediari sono tenuti a segnalare tali informazioni **entro i tre giorni lavorativi successivi** a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente

RILEVAZIONE MENSILE DEI RISCHI E DELLO STATUS DELLA CLIENTELA (2/2)

LE INFORMAZIONI SULLO STATUS AGGIORNANO QUELLE RACCOLTE CON LA RILEVAZIONE MENSILE

Vengono comunicate agli intermediari che avanzano richiesta di prima informazione e agli intermediari che hanno ricevuto in risposta ad una prima informazione o nel flusso di ritorno la posizione globale di rischio del soggetto a cui lo status si riferisce

FORME DI COOBBLIGAZIONE E ALTRI COLLEGAMENTI TRA SOGGETTI CENSITI (1/2)

Vengono rilevate anche le forme di **coobbligazione**, vale a dire le relazioni di tipo giuridico fra più soggetti solidalmente responsabili nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari

Le coobbligazioni oggetto di rilevazione sono:

- le cointestazioni
- le società di fatto
- le società semplici
- le società in nome collettivo
- le società in accomandita semplice e per azioni, limitatamente ai soci accomandatari

FORME DI COOBBLIGAZIONE E ALTRI COLLEGAMENTI TRA SOGGETTI CENSITI (2/2)

La Centrale dei rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra:

- **il soggetto che rilascia garanzie all'intermediario e il soggetto affidato dall'intermediario medesimo il cui debito risulta assistito da tali garanzie**

- il debitore ceduto e il soggetto cedente nell'ambito delle operazioni di factoring, sconto pro soluto e cessione di credito

- l'intermediario cedente e il soggetto cessionario nell'ambito delle operazioni di cessione di crediti da intermediari segnalanti a terzi

FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO (1/2)

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti un **flusso di ritorno personalizzato che riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato e dei soggetti ad esso legati in una delle forme di coobbligazione previste**

Nei casi in cui il soggetto sia segnalato quale garante, nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, o quale cedente nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*, il flusso di ritorno fornisce i dati anagrafici e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti

FLUSSO DI RITORNO PERSONALIZZATO (2/2)

La **posizione globale di rischio** viene determinata per ciascun soggetto **sommando le segnalazioni inoltrate a suo nome dagli intermediari**

L'aggregazione viene operata distintamente per ognuna delle categorie di censimento, per ogni tipologia di importo e per ciascuna variabile di classificazione prevista dallo schema segnaletico, con alcune eccezioni, ad esempio:

- non viene restituita la qualifica di inadempimento probabile attribuita al cliente dall'intermediario segnalante e rilevata nella variabile di classificazione *stato del rapporto*
- non viene restituita l'informazione relativa al deterioramento del credito e rilevata nella variabile di classificazione *qualità del credito*
- non viene comunicata l'identità del soggetto cessionario nelle operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti
- […]

FLUSSO DI RITORNO STATISTICO

La Banca d'Italia invia con cadenza mensile a ciascun intermediario partecipante un flusso di ritorno contenente **distribuzioni statistiche** elaborate sulla base delle segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari

Le distribuzioni sono articolate per:

- singole categorie di censimento e variabili di classificazione
- per aggregazioni delle categorie e delle variabili medesime
- per attività economica, sede legale della clientela censita, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti

Inoltre, la Banca d'Italia trasmette a ciascun intermediario con **cadenza trimestrale** dati aggregati relativi alla propria clientela segnalata utili per il calcolo dei tassi di decadimento dei finanziamenti per cassa → i dati sono articolati per attività economica, provincia della sede legale e classe di grandezza dell'affidamento

SERVIZIO DI PRIMA INFORMAZIONE

Il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di "prima informazione" si estende fino ad un massimo di 36 rilevazioni, ove la richiesta riguardi le imprese (incluse le famiglie produttrici), le società finanziarie, le amministrazioni pubbliche e le associazioni; per le famiglie consumatrici tale periodo è, di norma, di 24 rilevazioni.

Le richieste "di prima informazione" possono essere di **primo** e di **secondo** livello.

In risposta alle richieste di primo livello figura la posizione globale di rischio del soggetto richiesto nei confronti di tutti gli intermediari partecipanti – con specifica evidenza della posizione verso gli intermediari finanziari – e le informazioni anagrafiche dei soggetti cointestatari.

In risposta alle richieste di secondo livello sono comprese, oltre alle precedenti, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle cointestazioni e le informazioni anagrafiche e la posizione globale di rischio dei soggetti garantiti e dei soggetti ceduti (c.d. censiti collegati) dal nominativo richiesto.

NATURA DEI RISCHI CENSITI

La Centrale dei rischi censisce informazioni di carattere individuale concernenti i **rapporti di credito** e di **garanzia** che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela

Sono oggetto di segnalazione i rapporti di **affidamento per cassa e di firma**, le **garanzie reali e personali** rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i **derivati finanziari** e **altre informazioni** che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito

L'obbligo di segnalare alla Banca d'Italia le suddette informazioni sussiste **indipendentemente** dalle caratteristiche del soggetto affidato

L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito → nel caso di garanzia, pertanto, è una duplicazione della segnalazione (ente finanziatore ed ente garante)

INTESTAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO

L'intermediario deve intestare le posizioni di rischio a nome del cliente verso cui risulta esposto alla data di riferimento della segnalazione

Per ogni cliente deve essere effettuata una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche
- le persone giuridiche
- gli organismi che pur sprovvisti di personalità giuridica dispongono di autonomia decisionale e contabile (es: le società di persone, le società di fatto, le associazioni non riconosciute)
- le cointestazioni, considerate come l'insieme di più soggetti cointestatari di uno o più fidi→ le posizioni di rischio facenti capo alle cointestazioni sono distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte
- i fondi comuni d'investimento

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI (1/5)

Le posizioni individuali di rischio sono comunicate alla Centrale dei rischi sulla base di un modello di rilevazione articolato in cinque sezioni:

1. **crediti per cassa**
2. **crediti di firma**
3. **garanzie ricevute**
4. **derivati finanziari**
5. **sezione informativa**

Nell'ambito delle rispettive sezioni, i crediti per cassa e di firma devono essere ricondotti alle pertinenti categorie di censimento

I **crediti per cassa** sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

a) **rischi autoliquidanti**
b) **rischi a scadenza**
c) **rischi a revoca**
d) **finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari**
e) **sofferenze**

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI (2/5)

I **crediti di firma** sono ripartiti in due categorie di censimento a seconda che siano connessi con **operazioni di natura commerciale o finanziaria**

La **sezione informativa** risulta articolata in otto categorie di censimento:

- operazioni effettuate per conto di terzi
- crediti per cassa: operazioni in *pool* - azienda capofila
- crediti per cassa: operazioni in *pool* - altra azienda partecipante
- crediti per cassa: operazioni in *pool* – totale
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti
- rischi autoliquidanti - crediti scaduti
- sofferenze - crediti passati a perdita
- crediti ceduti a terzi

Le posizioni di rischio sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - **le variabili di classificazione** - atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI (3/5)

Nelle ***classi di dati*** vengono rilevati gli importi relativi alle singole operazioni oggetto di censimento. Il modello di rilevazione prevede **otto** *classi di dati* che spiegano la misura rilevata:

- accordato
- accordato operativo
- utilizzato
- saldo medio
- valore garanzia
- importo garantito
- valore intrinseco
- altri importi

Gli importi da segnalare nelle classi di dati sono espressi in unità di euro

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI (4/5)

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
1 CREDITI PER CASSA																				
1.1 rischi autoliquidanti	550200	X		A1	X	X	G		P1	C		M	X	X	X			X		
1.2 rischi a scadenza	550400	X	A	A1	X	X	H		P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.3 rischi a revoca	550600	X			X	X			P1	C		M	X	X	X	X		X		
1.4 finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari	550800	X							P2	C		M	X	X	X					
1.5 sofferenze	551000	X							P2	C					X			X		
2 CREDITI DI FIRMA																				
2.1 garanzie connesse con operazioni di natura commerciale	552200	X			X	X			P2				X	X	X					
2.2 garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria	552400	X			X				P2	E			X	X	X					
3 GARANZIE RICEVUTE	553200	X						X	Q1	D							X	X		
4 DERIVATI FINANZIARI	553300	X	B	B1	X		F		P2										X	

MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DEI RISCHI (5/5)

CATEGORIE DI CENSIMENTO		VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE											CLASSI DI DATI							
		Localizzazione	Durata originaria	Durata residua	Divisa	Import/ export	Tipo attività	Censito collegato	Stato del rapporto	Tipo garanzia	Fenomeno correlato	Qualità del credito	Accordato 31	Accordato operativo 32	Utilizzato 33	Saldo Medio 34	Valore garanzia 35	Importo garantito 36	Valore intrinseco 53	Altri Importi 37
5 SEZIONE INFORMATIVA																				
5.1 operazioni effettuate per conto di terzi	554800	X		A1	X	X			P2											X
5.2 crediti per cassa: operazioni in "pool" - azienda capofila	554900	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.3 crediti per cassa: operazioni in "pool" – altra azienda partecipante	554901	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.4 crediti per cassa: operazioni in "pool" – totale	554902	X	B	B1	X					C			X	X	X					
5.5 crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti	555100						I	X	R1											X
5.6 rischi autoliquidanti - crediti scaduti	555150	M							Z											X
5.7 sofferenze - crediti passati a perdita	555200	X																		X
5.8 crediti ceduti a terzi	555400	X					L	X			X									X

LIMITI DI CENSIMENTO

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se ricorre **almeno una** delle seguenti condizioni:

- la **somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato** del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 30.000 €
- il **valore delle garanzie ricevute** complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 €
- il **valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari** è pari o superiore a 30.000 €
- **la posizione del cliente è in sofferenza** (*)
- l'importo delle **operazioni effettuate per conto di terzi** è pari o superiore a 30.000€
- il valore nominale dei crediti acquisiti per **operazioni di factoring**, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €
- **sono stati passati a perdita crediti in sofferenza** (*)
- il **valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi** dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 30.000 €
- sono stati **ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza** di qualunque importo (*)

(*) Non devono essere segnalate le posizioni di importo, al netto delle perdite, inferiore a € 250

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (1/8)

1.1 Rischi auto liquidanti

Operazioni caratterizzate da una **fonte di rimborso predeterminata**. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa → il rapporto coinvolge oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto debitore di quest'ultimo

Esempi: anticipo per operazioni di factoring, anticipo su fatture, ecc.

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (2/8)

1.2 Rischi a scadenza

La categoria di censimento *rischi a scadenza* include le operazioni di finanziamento con **scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata**

Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate le seguenti operazioni:

- anticipazioni attive
- anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring
- aperture di credito in c/c dalle quali l'intermediario può recedere prima della scadenza contrattuale solo per giusta causa
- leasing
- mutui
- finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario
- prestiti personali
- […]

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (3/8)

1.3 Rischi a revoca

Vi confluiscono le **aperture di credito** in conto corrente concesse per elasticità di cassa, con o senza una scadenza prefissata, per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa

Confluiscono, inoltre, tra i rischi a revoca **i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento *rischi autoliquidanti*** (**c.d. insoluti**)

1. Crediti per cassa (4/8)

1.4 Finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari

Vi devono essere segnalati i **crediti**, assistiti da una specifica causa di prelazione, **concessi a organi di procedura concorsuale**
Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze

Devono essere convenzionalmente segnalati anche alcuni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi". In particolare, indichiamo i crediti concessi a enti pubblici locali in stato di dissesto finanziario […]

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (5/8)

1.5 Sofferenze

Vi va ricondotta **l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza**, **anche non accertato giudizialmente**, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della **complessiva situazione finanziaria del cliente** e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito

Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i **crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza**

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (6/8)

1.5 Sofferenze

Costituiscono un'**eccezione** al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento **finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari**.
Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola **classe di dati utilizzato**

I crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli **importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati**. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti

CATEGORIE DI CENSIMENTO DEI RISCHI

1. Crediti per cassa (7/8)

1.5 Sofferenze

Gli intermediari devono informare **per iscritto** il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) **la prima volta che lo segnalano a sofferenza**

L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, **né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi**

1. Crediti per cassa (8/8)

1.5 Sofferenze

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile.

Per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il *cure period:* dal momento in cui viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile, le esposizioni a sofferenza sono riclassificate nella opportuna categoria di censimento dei crediti per cassa, senza attendere il decorso del lasso di tempo di tre mesi.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

La segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato

2. Crediti di firma (1/2)

Comprende le **accettazioni**, gli **impegni di pagamento**, i **crediti documentari**, gli **avalli**, le **fideiussioni** e le **altre garanzie rilasciate dagli intermediari**, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi → la segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia

I crediti di firma sono ripartiti in due categorie di censimento:

- nell'ambito della categoria di censimento ***garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*** devono essere segnalate distintamente:
  - le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti
  - le garanzie derivanti da operazioni di cessione di credito "pro solvendo"
  - le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 1994 la quale disciplina la raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 11 del T.U.B..

2. Crediti di firma (2/2)

Non sono oggetto di censimento le garanzie rilasciate con pre-costituzione dei fondi da parte del garantito e gli impegni assunti dall'intermediario sulla base di convenzioni o accordi - dei quali il garantito non sia formalmente a conoscenza - stipulati direttamente con altri enti

Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei **crediti per cassa** → contestualmente non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma

3. Garanzie ricevute (1/3)

Sono comprese le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti

In particolare devono essere segnalati:

- i contratti autonomi di garanzia;
- gli impegni assunti da consorzi o cooperative di garanzia nei confronti degli intermediari convenzionati a fronte dei finanziamenti concessi da questi ultimi alle imprese consorziate;
- le garanzie che assistono finanziamenti concessi da una filiale estera dell'intermediario a soggetti non residenti;
- le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione; (continua)

3. Garanzie ricevute (2/3)

In particolare devono essere segnalati:

- i patti di riacquisto stipulati nell'ambito di operazioni di locazione finanziaria, qualora abbiano contenuto fideiussorio, cioè prevedano l'assunzione, da parte del fornitore del bene locato, del rischio di inadempimento dell'utilizzatore, indipendentemente dalla riconsegna e dalla stessa esistenza del bene locato;
- le garanzie ricevute dai "Fondi di garanzia" (ad es. "Fondo di garanzia per le PMI" istituito con legge 23.12.1996, n. 662 e "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito con d.l. 29.11.2008, n. 185), quando la garanzia è rilasciata a seguito di una valutazione del merito creditizio del cliente;
- le controgaranzie a prima richiesta;
- le garanzie reali rilasciate dai soci in favore delle società (di persone o di capitali) e da uno o più cointestatari a favore della cointestazione;
- le garanzie personali rilasciate dai soci in favore della società (di persone o di capitali);
- gli impegni rilasciati da terzi anche se costituiti su quote o azioni della società garantita.

3. Garanzie ricevute (3/3)

La segnalazione deve essere effettuata **a nome del soggetto che ha prestato la garanzia**

L'**obbligo di segnalazione** della garanzia sorge **contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita**

In caso di **inadempimento del soggetto garantito** e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *garanzie ricevute,* indicando nello *stato del rapporto* "**garanzia attivata con esito negativo**" fintanto che esiste il rapporto garantito

Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando **si estingue l'obbligazione del garante**; la loro segnalazione cessa quando viene meno il rapporto garantito

Le garanzie personali rilasciate da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, devono essere segnalate **a nome della cointestazione** degli stessi; ciò, anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati di identico tenore, per il medesimo importo e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati. Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie vanno segnalate a nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Nel caso di garanzie reali che insistono su un bene di proprietà di più soggetti, la segnalazione andrà imputata convenzionalmente alla cointestazione composta dai proprietari del bene. Ove il soggetto garantito sia uno dei comproprietari, egli dovrà figurare quale componente della cointestazione garante.

4. Derivati finanziari (1/2)

Vi confluiscono i contratti **derivati negoziati sui mercati *over the counter*** (c.d. OTC, ad es. *swaps, fras,* opzioni).

Deve essere segnalato nella classe di dati *valore intrinseco* il **fair value positivo dell'operazione**, ovvero il credito vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione, al netto degli eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti

La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. *holder*) a nome del venditore dell'opzione (c.d. *writer*)

Nelle operazioni negoziate sui mercati *over the counter*, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraenti segue i criteri generali previsti per i crediti di firma

4. Derivati finanziari (2/2)

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alla **Cassa Compensazione e Garanzia** per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati ufficiali non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma

In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla Cassa, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i **rischi a revoca**

5. Sezione informativa (1/7)

5.1 Operazioni effettuate per conto di terzi

Vi confluiscono i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi pubblici la cui gestione è caratterizzata dalla circostanza che l'organo deliberante è esterno all'intermediario stesso il quale svolge, dietro pagamento di una provvigione o di una commissione forfettaria, esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento somme per conto dell'ente interessato

L'eventuale assunzione di rischio, totale o parziale, da parte dell'intermediario nello svolgimento di tale servizio deve essere segnalata tra i **crediti di firma** nella categoria di censimento ***garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria***

5. Sezione informativa (2/7)

5.2 Operazioni per cassa: operazioni in pool

Vi sono rilevate **informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze)**

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante:

- due distinte segnalazioni per l'azienda capofila *"crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila"*, la quota di finanziamento a proprio carico, e *"crediti per cassa: operazioni in pool – totale"*, l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool

- «*crediti per cassa: operazioni in pool- altra azienda partecipante*», per ogni azienda partecipante diversa dalla capofila

5. Sezione informativa (3/7)

5.3 Crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti

Nella categoria di censimento *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti* devono essere segnalati, a nome del debitore ceduto:

- gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring
- operazioni di sconto pro soluto
- operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo

5. Sezione informativa (4/7)

5.4 Rischi autoliquidanti – crediti scaduti

Nella categoria di censimento *rischi autoliquidanti - crediti scaduti* deve essere segnalato, a nome del soggetto cedente, il **valore nominale dei crediti,** acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali**, scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione**

In particolare devono essere distinti i crediti che alla data di rilevazione risultano **impagati** da quelli che sono stati **pagati**

Tale segnalazione va effettuata solo con riferimento ai crediti **non in sofferenza** ceduti da società non finanziarie e famiglie produttrici residenti e non residenti

5. Sezione informativa (5/7)

5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Vi devono essere segnalati i **crediti in sofferenza** che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato **non recuperabili** o per i quali **non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero**

Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti prescritti e quelli oggetto di esdebitazione

Nella categoria deve essere rilevato per l'intera durata del rapporto creditizio lo **stock delle perdite** via via accumulate. La segnalazione di dette perdite ha luogo **qualunque sia il loro importo**, sempreché nel mese di rilevazione o in quello precedente l'intermediario abbia effettuato a nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza

5. Sezione informativa (6/7)

5.5 Sofferenze. Crediti passati a perdita

Nel caso di **operazioni di cessione di crediti in sofferenza** effettuate tra intermediari, **l'intermediario cedente** deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione. Detto importo deve ricomprendere l'eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione fenomeno correlato.

L'intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, distinguendoli con la variabile di classificazione fenomeno correlato:
- differenza tra l'ammontare del credito vantato nei confronti del cliente al momento della cessione e il prezzo di acquisto;
- ammontare delle eventuali perdite deliberate.

5. Sezione informativa (7/7)

5.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento *crediti ceduti a terzi* le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalanti a società di cartolarizzazione ex legge n.130/99 o ad altri soggetti

L'intermediario **cedente** deve segnalare a nome del debitore ceduto un **importo pari al debito di quest'ultimo**, **indipendentemente dal prezzo di cessione**

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante alla CR, deve segnalare **il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento** dell'operazione originaria per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Le variabili di classificazione sono **qualificatori** volti a connotare **più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di censimento** → esse arricchiscono il contenuto informativo della rilevazione, ampliando il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.
Ne diamo alcune brevi definizioni:

1. **Nozione**
   Le variabili di classificazione sono qualificatori che connotano più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono nelle categorie di
   censimento.
2. **Localizzazione**
   Indica il comune italiano o lo Stato estero in cui è ubicato lo sportello eletto quale referente per il cliente

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

3. **Durata originaria**

   consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi intervenuti fra le parti. Può assumere i valori *fino ad un anno, da oltre un anno a 5 anni, oltre cinque anni*

4. **Durata residua**

   Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza del finanziamento

   Essa può assumere i valori *fino ad un anno, oltre un anno,* e *non rilevante*

   I valori *fino ad un anno* e *oltre un anno* devono essere determinati con riferimento alla scadenza di ciascun finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

5. Divisa

La valorizzazione della variabile di classificazione *divisa* è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta eccezione per *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*, *sofferenze*, *garanzie ricevute*, *sofferenze - crediti passati a perdita* e *crediti ceduti a terzi*

Essa può assumere i valori corrispondenti a euro e altre valute. Per le operazioni in valuta diversa dall'euro il valore corrispondente a altre valute deve essere indicato anche se non sussiste rischio di cambio a carico del cliente. Analogamente tale valore deve essere indicato per le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall'euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, sia che tale garanzia copra interamente il suddetto rischio sia che lo copra solo in parte.

Per tali operazioni deve essere attivato il valore altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio nella variabile di classificazione tipo attività.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

6. Import-export

La variabile di classificazione import-export indica la finalizzazione dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

La sua valorizzazione è prevista solo per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale e operazioni effettuate per conto di terzi.

7. Tipo Attività

La variabile di classificazione tipo attività consente di evidenziare alcune specifiche operazioni [es: nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione"), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring ("factoring")]

8. Censito collegato

Consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti
La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie di censimento:

- *garanzie ricevute*
- *crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti*
- *crediti ceduti a terzi*

Questa variabile di classificazione assume convenzionalmente il valore ***non rilevato*** quando:

- nelle prime due categorie il soggetto collegato (garantito/cedente) non risulti segnalato dall'intermediario nello stesso periodo di riferimento
- nelle *garanzie ricevute*, quando la garanzia sia stata rilasciata a favore di una pluralità di soggetti e nel caso di controgaranzie

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

9. Stato del rapporto (1/5)

La variabile di classificazione *stato del rapporto* fornisce **indicazioni sulla situazione dei crediti**

Nell'ambito delle categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza* e *rischi a revoca,* la variabile distingue le **Inadempienze probabili** e gli **inadempimenti** (crediti scaduti e/o sconfinanti) **persistenti**

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

9. Stato del rapporto (2/5)

In particolare, si considerano:

- **inadempienze probabili**, le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l'intermediario abbia espresso un giudizio circa l'improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie

  Tale valutazione deve essere operata in modo indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

9. Stato del rapporto (3/5)

La classificazione tra le **inadempienze probabili**, in quanto relativa all'intera esposizione verso il cliente, deve essere indicata **su tutte le linee di credito riferite al soggetto**.
Solo per i clienti ***retail*** l'intermediario può scegliere di classificare tra le inadempienze probabili **la singola linea di credito**, purché non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria l'intera esposizione.

La classificazione a inadempienze probabili deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

9. Stato del rapporto (4/5)

In particolare, si considerano:

- **inadempimenti persistenti**, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni.

Per la classificazione degli “inadempimenti persistenti” si tiene conto del solo requisito della continuità e non si considerano né compensazioni con margini disponibili, esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza;

L'informazione relativa agli “inadempimenti persistenti”, anche se riferita a crediti classificati tra le “inadempienze probabili”, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

9. Stato del rapporto (5/5)

L'informazione relativa agli inadempimenti persistenti (crediti scaduti e/o sconfinamenti da più di 90 giorni) insieme alla classificazione a sofferenza del cliente rilevano ai fini degli obblighi di informativa al cliente consumatore previsti dall'art. 125 comma 3 del T.U.B.

Per le categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto di terzi e crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, la variabile consente inoltre di distinguere i rapporti **oggetto di contestazione** da quelli **non contestati**.
Si considera **contestato** qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

10. Tipo di garanzia

Fornisce indicazioni in ordine alla tipologia di garanzie censite dalla Centrale dei rischi. In particolare essa indica:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo
- nell'ambito della categoria di censimento *garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria*, le garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 19.07.2005 (integrata dalla delibera del 22.02.2006) per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari
- nella categoria di censimento *garanzie ricevute*, le garanzie reali esterne, le garanzie personali di prima e di seconda istanza

11. Fenomeno correlato

Questa variabile di classificazione deve essere valorizzata in presenza di operazioni di cessione di crediti:

- nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi, fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non);
- nella categoria di censimento crediti passati a perdita, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito;
- nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da «clientela diversa da intermediari - debitori ceduti», evidenzia se i crediti sono stati acquistati da altro intermediario. a terzi da parte dell'intermediario segnalante. Essa fornisce indicazioni sulla natura dei crediti ceduti (crediti in sofferenza e non)

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

12. Qualità del credito

Consente di evidenziare se i crediti oggetto di segnalazione rientrino o meno tra le attività "deteriorate" ai sensi della normativa sulle segnalazioni di vigilanza

La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento *rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca* e *finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari*

La variabile di classificazione può assumere i **valori *deteriorato*, *non deteriorato*** e, nel caso in cui l'intermediario segnalante non sia assoggettato all'obbligo di segnalazione delle attività "deteriorate" a fini di vigilanza, il **valore *non applicabile***

CLASSI DI DATI (1/5)

1. Accordato e accordato operativo

Le classi di dati *accordato* e *accordato operativo* devono essere valorizzate per i **crediti per cassa e di firma e** per le **operazioni in pool** rilevate nella sezione informativa

L'***accordato*** rappresenta il credito che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno deciso di concedere al cliente. Condizione necessaria per la segnalazione è che l'affidamento tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario

L'***accordato operativo*** rappresenta l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace

CLASSI DI DATI (2/5)

2. Utilizzato

La classe di dati *utilizzato* deve essere valorizzata per i **crediti per cassa** e **di firma** e per le **operazioni in pool** rilevate nella sezione informativa

L'***utilizzato*** rappresenta **l'ammontare del credito erogato al cliente** alla data di riferimento della segnalazione e, nei crediti di firma, **l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate** alla data di riferimento della segnalazione

Esso corrisponde al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti di cui sia possibile individuare entro i termini della segnalazione il conto di destinazione finale

CLASSI DI DATI (3/5)

3. Saldo medio

L'indicazione del *saldo medio* è prevista solo per le **aperture di credito in conto corrente a scadenza** e per i **rischi a revoca**
Esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione

4. Valore garanzia e importo garantito

La classe di dati *valore garanzia* deve essere valorizzata per la sola categoria di censimento ***garanzie ricevute***
Il *valore garanzia* indica, nelle garanzie di natura **personale**, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura **reale**, il valore del bene dato in garanzia

CLASSI DI DATI (4/5)

5. Valore intrinseco e altri importi

Nella classe di dati *valore intrinseco* deve essere indicato il *fair value* positivo dei derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione

Nella classe di dati altri importi va segnalato:
- per la categoria di censimento «operazioni effettuate per conto di terzi», **l'ammontare del debito a scadere**, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;
- per le categorie di censimento «crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti», «rischi autoliquidanti - crediti scaduti», il **valore nominale dei crediti**;
- per la categoria di censimento «crediti ceduti a terzi», il **debito del cliente**, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento «sofferenze - crediti passati a perdita», **l'ammontare delle perdite contabilizzate** alla data di rilevazione

CLASSI DI DATI (5/5)

6. Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale dei rischi si riferiscono esclusivamente alle **voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari**. Non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori

Secondo tale principio, partite a credito della clientela (es: versamenti in acconto su rate a scadere di mutui) non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili

SEGNALAZIONE DELLE POSIZIONI A RISCHIO

- Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare **mensilmente** alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela rientranti nei limiti di censimento
- Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi **non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento**
- Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio

La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, **in caso siano state evidenziate presunte anomalie**.
Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un **numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio**. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è **tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività**

SEGNALAZIONE DELLO *STATUS* DI CLIENTELA

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi i **cambiamenti qualitativi intervenuti nella situazione debitoria della propria clientela nel momento in cui si verifica tale mutamento**. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio da trasmettere entro i **tre giorni lavorativi successivi a quello in cui è stato accertato il nuovo *status***

La Centrale dei rischi acquisisce le informazioni e prontamente le trasmette agli altri intermediari interessati

Nel caso in cui sia stata comunicata un'informazione errata, l'intermediario deve **sollecitamente correggere l'informazione inviata**

LE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI

Grazie dell'attenzione!

Claudio D'Auria

Moderari s.r.l.

Consulenza patrimoniale, bancaria e finanziaria

Via XX Settembre, 89

00187 Roma

claudio.dauria@moderari.com

Cell: +39.393.47.00.213